

COMUNE DI GIZZERIA

Rep. N. 01/2023

Lavori relativi agli “Interventi nel settore idrico Piano di sviluppo e Coesione - Efficientamento e Ampliamento della rete idrica di Gizzeria Lido”- CIG: 9502713ED4- CUP: B74E21002690002

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di febbraio, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dott.ssa Mariagrazia Crapella, Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

L'Ing. Pietro Raso, nato a Lamezia Terme (CZ) il 14/9/1982 residente in Gizzeria alla via San Giuseppe, n. 14 C.F.: RSAPTR82P14M208N, coniugato in regime di comunione, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA 00297850794 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica-Servizio n. 5 di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il sig. Muraca Gennaro, nato a Sambiase (ora Lamezia Terme) prov. di Catanzaro il 25/11/1940, residente in Lamezia Terme (CZ) c.f. MRCGNR40S25H742W , nella sua qualità di Legale Rappresentate dell'operatore economico EMMEDUE S.R.L., P.Iva: 02460520790 con sede in VIA SAVUTANO N° 90 88046 Lamezia Terme (CZ), pec: emmedue.srl@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore” comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

– Che in data 22/11/2022 con Delibera di Consiglio Comunale n°44 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli “Interventi nel settore idrico Piano di sviluppo e Coesione - Efficientamento e Ampliamento della rete idrica di Gizzeria Lido”, dell’importo complessivo di euro 500.000,00 finanziati tramite Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”. Anticipazione FSC 2021-2027. Programma degli interventi Settore “Ciclo idrico integrato”.

-Che in data 24/11/2022, è stato pubblicato bando di gara prot.n. 0008272/2022

– che, a seguito di apposita gara tramite procedura aperta e telematica, effettuata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e come dai seguenti verbali di gara: verbale di gara : verbale di gara n.1 del 13/12/2022 prot. n. 0008661/2022 e verbale n. 02 del 15/12/2022 prot.n. 0008789/2022, approvati dal Responsabile del servizio n.5 con determinazione 274 del 30/12/2022, di Reg. Gen. n. 802, è risultato aggiudicatario l’operatore economico EMMEDUE S.R.L., P.Iva: 02460520790, con sede in VIA SAVUTANO N° 90 88046 Lamezia Terme (CZ), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 74,667 (diconsi settantaquattro/667) ed ha presentato un’offerta con un ribasso sul prezzo a base di gara del 5,00 % (diconsi cinque/00 per cento), corrispondente ad un’offerta di euro 348.240,80 (diconsi trecentoquarantottomiladuecentoquaranta/80) per i lavori cui vanno aggiunti euro euro 15.580,20 (diconsi quindicimilacinquecentottanta/20) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad euro 363.821,00

(diconsì trecentosessantatremilaottocentoventuno/00) oltre iva in misura di legge, pari al 10,00 % (diconsì dieci/00 per cento);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1-L'Amministrazione Aggudicatrice conferisce all'operatore economico EMMEDUE S.R.L., P.Iva: 02460520790 con sede in VIA SAVUTANO N° 90 88046 Lamezia Terme (CZ), pec: emmedue.srl@legalmail.it , l'appalto dei lavori relativi agli "Interventi nel settore idrico Piano di sviluppo e Coesione - Efficientamento e Ampliamento della rete idrica di Gizzeria Lido".

2. L'Importo contrattuale, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta ad euro 363.821,00 (diconsì trecentosessantatremilaottocentoventuno/00) di cui euro 348.240,80 (diconsì trecentoquarantottomiladuecentoquaranta/80) per i lavori cui vanno aggiunti euro 15.580,20 (diconsì quindicimilacinquecentottanta/20) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tutto da assoggettarsi ad I.V.A. al 10,00% , ed è da intendersi a misura, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma;

g) l'offerta tecnica, presentata dall'operatore economico in sede di gara;

h) l'offerta economica, presentata dall'operatore economico in sede di gara;

i) il computo metrico relativo all'offerta tecnica presentata dal concorrente;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 (diconsi centtottanta) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale dello 1,00 per mille (diconsi 1/00 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 2.14 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente

sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore ad euro € 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro), dell'importo contrattuale comprensivi degli oneri della sicurezza.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, per come disciplinato dall'art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016 s.m.i.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 113359185 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 31/01/2023 per un importo garantito di euro 18.192,00 (diconsi euro diciottomilacentonovantadue/00).

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa N. 113363770 emessa in data 01/02/2023, da Groupama Assicurazioni S.p.A., prevista dall'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per un importo di euro 363.821,00 (diconsi trecentosessantatremilaottocentoventuno/00) al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Per quanto concerne gli adempimenti antimafia relativamente all'appaltatore si dà atto che lo stesso è iscritto nell'elenco delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Catanzaro, aggiornato al 02/02/2023, ed ha richiesto tramite piattaforma anac la documentazione aggiornata.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una

delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante procederà a recedere il contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

4. Nei casi previsti dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed indicati nel precedente articolo 9.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso VIA SAVUTANO N° 90 88046 Lamezia Terme (CZ), pec:

emmedue.srl@legalmail.it , ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni

di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. Gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Gizzeria, "codice univoco ufficio" IPA UF2F1T. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell'art. 207 comma 1,

ed e dell' Art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. s.m.i.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

**ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo:

Sig. GENNARO - MURACA – c.f.: MRCGNR40S25H742W

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche Iban: IT96W0103042841000004083062 - Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. SAMBIASE.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice **CIG** rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è **9502713ED4**.

ARTICOLO 15 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16– CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Lamezia Terme (CZ).

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 20 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

ARTICOLO 21 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Gizzeria, quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi nel settore idrico Piano di sviluppo e Coesione - Efficientamento e Ampliamento della rete idrica di Gizzeria Lido".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce

l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

per l'Amministrazione Aggiudicatrice Ing. Pietro Raso _____

per l'Appaltatore, Sig. Gennaro Muraca _____

Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella _____

.....